

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

2 2019

Gennaio

Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sommario

INTRODUZIONE	2
NOVITÀ RIGUARDO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	2

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

L'obbligo di assolvimento di imposta di bollo, pari a 2 Euro, grava su tutte le fatture (cartacee o elettroniche) laddove la fattura esponga (esclusivamente o anche in presenza di operazioni soggette a IVA):

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972);
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale (art. 7 e seguenti D.P.R. n. 633/1972);
- Operazioni escluse ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 (anticipazioni);
- Operazioni esenti IVA, ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972;
- Altre operazioni non imponibili: operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

L'imposta è dovuta solo quando le operazioni suddette risultano essere di importo superiore a Euro 77,47.

Non sono invece soggette a imposta di bollo le fatture con IVA esposta, o documenti che si riferiscono a operazioni assoggettate a imposta sul valore aggiunto, nonché le fatture relative a esportazione di merce e le fatture relative a cessioni intracomunitarie.

Con l'avvento della fattura elettronica, ovvero di un documento dematerializzato, l'imposta di bollo – laddove dovuta – non può che essere assolta con modalità virtuali, poiché è evidente che non sia possibile assolvere l'imposta mediante apposizione fisica di marca da bollo su un *file elettronico*. Il riferimento è all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 e non è necessario richiedere alcuna autorizzazione preventiva proprio poiché, come detto, l'assolvimento virtuale è in questo caso l'unica strada percorribile per il versamento dell'imposta.

Per quanto finora noto l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse avrebbe dovuto essere versata cumulativamente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con modello F24. Tuttavia, alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, risultava rafforzata la "sensazione" che dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica sarebbe derivato un consistente aumento del gettito originato dal versamento di quanto dovuto a titolo di imposta di bollo, pertanto si attendevano variazioni.

2. NOVITÀ RIGUARDO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 gennaio, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità di pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

Il provvedimento, in particolare, riformulando l'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, dispone che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio **mentre l'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare**

Circolare Informativa per i Clienti

dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi).

Gli interessati potranno scegliere come pagare l'imposta di bollo:

- a. Mediante il servizio presente in un'area riservata del sito dell'Agenzia;
- b. Con addebito su conto corrente bancario o postale;
- c. Utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa;

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta: **"Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi dell'art. 6 comma 2 DM 17.06.2014"**.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.